

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2167</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRI MARIO, SALVATORE, FAGONE, FRASCA, STRAZZI,  
VINEIS**

*Presentata il 22 maggio 1973*

### Norme per la costituzione degli enti di sviluppo regionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il dettato costituzionale e le leggi di esso applicative hanno trasferito alla regione tutte le competenze amministrative in materia di agricoltura e foreste.

In applicazione di questo principio gli enti di sviluppo non possono conservare la loro attuale natura di organi sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale. Per essere strumenti tecnici e operativi nell'agricoltura essi devono invece necessariamente collocarsi nell'ambito dell'amministrazione che ha ricevuto le competenze in materia di agricoltura. Ne consegue che l'ordinamento e le attribuzioni devono essere regolati dalle regioni.

Volendo la presente proposta di legge conseguire tale fine in ossequio alle competenze della regione in agricoltura, non può contraddirsi limitando tali competenze, fissando arbitrari principi di attività, di strutture e di competenze degli enti di sviluppo regionali.

Risulterebbe tra l'altro annullata la possibilità di un ripensamento a livello regionale, delle funzioni degli enti di sviluppo sulla base

delle esperienze della passata loro attività, esperienze che non possono essere unificate in un unico modello nazionale.

Anzi se preoccupazione va tenuta nel consegnare questi insostituibili strumenti operativi alle regioni, è quella di liberare gli enti di sviluppo dalle funzioni extra agricole che comporterebbero un intreccio dei compiti di controllo e di vigilanza pregiudizievole alla funzionalità dei nuovi organi regionali e limitatrice della competenza regionale dell'opera di ripensamento e di riorganizzazione dell'ente di sviluppo regionale.

Per ottenere tali fini e soprattutto per regolare il problema degli enti pluriregionali non si è pensato a nuovi strumenti legislativi: la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 insieme con il conferimento di nuovi poteri alle regioni in materia, è chiaramente sufficiente a sancire la necessità della regionalizzazione degli enti di sviluppo ed a regolare i problemi di ripartizione e trasferimento di personale e beni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'ordinamento e le attribuzioni degli enti di sviluppo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono regolati dalle regioni a norma dei loro statuti.

### ART. 2.

Gli enti di sviluppo a carattere interregionale sono posti in liquidazione a norma della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Il personale e i beni relativi sono attribuiti alle regioni, che provvederanno all'ordinamento e alle attribuzioni degli organismi del settore agricolo a norma dei loro statuti. Alla ripartizione e al trasferimento del personale e dei beni provvederanno le regioni interessate con atti concertati, d'intesa tra loro e con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

### ART. 3.

Le regioni provvederanno ad identificare i beni ed il personale destinati alle funzioni degli enti di sviluppo che riguardano la riforma agraria e gli interventi sul mercato, di competenza dell'AIMA, il turismo, le migrazioni interne, la bonifica, lo sviluppo industriale e in generale attività economiche, sociali ed educative extra agricole e alla destinazione delle attività scorporate.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno, sentita una commissione - composta di 5 deputati e di 5 senatori - e i presidenti delle regioni interessate, decreti aventi forza di legge per identificare le attività da scorporare, a norma dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) porre in evidenza complessi organici di attività;

b) definire dimensioni e livelli ottimali di tale attività;

c) classificare beni e mezzi finanziari collegati a tali attività;

d) assicurare una gestione economica delle attività scorporate, di cui sia necessaria la continuazione, affidandole ad enti od organi pubblici già esistenti;

e) fissare i termini per il completamento delle attività la cui gestione continua in sede stralcio.

## ART. 4.

Le funzioni che attengono prevalentemente alle esigenze dello sviluppo delle imprese agrarie dell'ente Val di Chiana, dell'ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale combattenti, dell'ente Flumendosa e dell'ente tre Venezie, sono scorporate con decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro del tesoro, sentite le regioni competenti per territorio; con lo stesso atto, si provvederà anche alla destinazione delle attività scorporate agli enti regionali.

## ART. 5.

I capitoli dello stato di previsione della spesa che prevedono stanziamenti per il finanziamento degli enti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono soppressi e i relativi fondi sono destinati a incrementare il fondo di cui all'articolo 9 della legge n. 281 del 1970.

Per gli stanziamenti collegati alle attività scorporate a norma dell'articolo 3, provvede il decreto delegato indicato.

## ART. 6.

Per coordinare l'azione degli enti regionali e assicurare un indirizzo ai fini della predisposizione dei piani di cui all'articolo 9 della legge n. 281 del 1970, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste predispone ogni anno, secondo gli indirizzi della programmazione e le direttive del CIPE, un documento programmatico preliminare contenente le proposte di intervento degli organi nazionali e sovranazionali. Tale documento viene inviato alle regioni che lo esaminano, fanno al Ministero i loro rilievi e predispongono i programmi di intervento.

L'elaborazione ed approvazione dei programmi regionali avviene a norma degli statuti regionali. La legge regionale stabilirà il modo in cui la regione consulterà le province, le comunità montane, i comuni, le consulte di zona e altri organismi rappresentativi per quanto riguarda gli indirizzi della programmazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede alle determinazioni necessarie ai fini dell'indirizzo e coordinamento sulla base del documento programmatico e dei rilievi delle regioni.

ART. 7.

La rappresentanza italiana del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea si atterrà agli indirizzi contenuti nel documento programmatico di cui all'articolo 6.

ART. 8.

Le agevolazioni disposte dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1947, n. 1629, dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, dall'articolo 3, quarto comma, della legge 9 luglio 1957, n. 600, prorogate dall'articolo 49 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1974, si applica anche a favore degli enti regionali di sviluppo che le regioni istituiscono con loro leggi.

ART. 9.

Le attività di carattere pubblicistico dei consorzi di bonifica ed il miglioramento fondiario costituiti a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono esercitate, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, dalle regioni.

La regione ha competenza a procedere allo scioglimento dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al primo comma e a procedere con legge regionale alla liquidazione del patrimonio e alla sistemazione del personale di ruolo.

ART. 10.

Al fine di assicurare l'attività degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 1, sino al trasferimento di essi alle regioni è autorizzata per l'anno 1973 la complessiva spesa di lire 90.000 milioni alla quale si provvede mediante la riduzione, del pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.